

4 luglio 1897, n. 414 (testo unico) nella misura di una lira e centesimi venti per ogni mille lire (decimi compresi).

A questo articolo non vi è che l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Scorciarini-Coppola, già svolto nella discussione generale.

L'onorevole Scorciarini-Coppola ha cioè proposto di aggiungere, dopo la lettera *a*: « *a-bis*) che sieno eseguiti lavori e raccolti materiali nei cantieri per una somma corrispondente al quinto dell'ammontare previsto della linea ».

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Sono dolente di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Scorciarini-Coppola. Se esso fosse approvato, si raggiungerebbe uno scopo perfettamente opposto a quello voluto dall'onorevole proponente; poichè, invece di agevolare le concessioni all'industria privata, rendendo disponibile una maggiore quota proporzionale di sovvenzione, vi si porrebbe ostacolo, aggravando le condizioni stabilite nel testo da noi proposto.

PRESIDENTE. Onorevole, Scorciarini, insiste? Mi pare che abbia ragione il ministro! (*ilarità*).

SCORCIARINI-COPPOLA. Ritiro l'emendamento benchè non possa essere d'accordo con l'onorevole ministro perchè rimane la disposizione più grave portata dalla lettera *b*) dell'articolo 8 della legge 1907, la quale prescrive come condizione per l'emissione delle obbligazioni, che siasi costruita e posta in esercizio almeno metà della ferrovia, la quale condizione naturalmente col mio emendamento sarebbe stata abrogata.

PRESIDENTE. Ma qui non si discute della legge del 1907.

Allora, non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7 come è stato proposto dal Governo e dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 8.

Nelle nuove concessioni di costruzione e di esercizio lo Stato ha facoltà di provvedere, prima del termine stabilito dall'articolo 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, al riscatto delle linee principali e delle secondarie divenute principali ritenute necessarie al completamento della

propria rete, corrispondendo al concessionario una indennità determinata in base:

a) al valore della linea, che in nessun caso può eccedere l'ammontare del capitale occorso per la costruzione e per i successivi aumenti patrimoniali debitamente autorizzati ed accertati, detratte le quote di ammortamento per gli anni già trascorsi: da tale valore si deducono le quote di sovvenzione riservate all'esercizio e non occorse per esso, e le offerte degli enti interessati;

b) al rimborso delle spese generali, valutate in misura non eccedente il 2 per cento del capitale di primo impianto o del capitale azionario, di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540.

c) al rimborso delle complessive perdite d'esercizio eventualmente verificatesi sino all'epoca indicata per il riscatto, in eccedenza della parte della sovvenzione riservata all'esercizio;

d) ad un premio per l'avviamento dell'industria, che in nessun caso può eccedere il 5 per cento delle somme determinate a norma dei commi *a*), *b*), *c*).

Le quote d'ammortamento del capitale occorso per la costruzione e per aumenti patrimoniali si calcolano per un periodo corrispondente a quello della sovvenzione governativa, o sino al termine della concessione quando non vi è sovvenzione.

Nelle quote d'ammortamento per le linee sussidiate si comprendono le rate pagate sulla parte di sovvenzione destinata alla costruzione.

Il concessionario ha inoltre diritto all'importo degli oggetti mobili e provviste a norma dell'articolo 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Sulla necessità che la linea da riscattare faccia parte della rete di Stato sono intesi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di amministrazione delle ferrovie di Stato, ed i relativi pareri debbono essere presentati al Parlamento insieme all'atto di diffida, di cui al seguente articolo.

Trascorsi trenta anni dal giorno in cui una nuova ferrovia pubblica concessa alla industria privata è stata aperta al permanente esercizio per tutta la sua lunghezza, è in facoltà dello Stato di farne in qualsiasi epoca il riscatto:

1° alle condizioni dell'articolo 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, per le ferrovie non collegate o collegate da un solo capo ad altre linee ferroviarie o di navigazione;